

(omissis)

delibera:

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di impianto di compressione gas di Minerbio (BO), potenziamento impianto di compressione gas di Poggio Renatico (FE) e metanodotto Minerbio - Poggio Renatico DN 1200 (48"), DP 75 bar, proposto da Snam Rete Gas SpA, poiché il progetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 9 dicembre 2013, è nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C. 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

A. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- A.1 tutte le attività che prevedono scavi o interventi del sottosuolo dovranno essere eseguite con benna liscia, con stretto controllo archeologico in corso d'opera affidato a operatori archeologici di provata professionalità esterni alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, da individuare a cura della Società proponente nell'elenco delle Ditte Archeologiche da richiedere alla stessa Soprintendenza;
- A.2 gli operatori archeologi individuati con le modalità indicate al punto precedente dovranno operare sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; a tal fine sarà cura della D.L. comunicare tempestivamente alla suddetta Soprintendenza anche via Fax il nominativo della Ditta prescelta, i cui responsabili dovranno mettersi in contatto con il Funzionario territorialmente competente per concordare le modalità di intervento;
- A.3 qualsiasi evidenza archeologica, eventualmente riportata in luce, dovrà essere compiutamente ed estensivamente indagata, nel rispetto delle più moderne tecniche dello scavo archeologico (scavo stratigrafico, anche manuale);
- A.4 tutti gli oneri connessi alle attività archeologiche di cui alle precedenti prescrizioni (sia quelle in corso di scavo - sorveglianza mezzi meccanici, conduzione e documentazione scavi - che quelle eventuali post-scavo - rielaborazione dati, redazione schede, documentazione grafica e fotografica, ecc. ecc.) sono a carico della Società proponente;
- A.5 la data di inizio dei lavori di scavo e il nominativo e gli estremi di contratto del Responsabile dei Lavori, dovranno essere comunicati alla con congruo preavviso (venti giorni almeno) alla Soprintendenza per i Beni Archeologici

dell'Emilia-Romagna;

- A.6 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo:
- durante tutte le fasi di realizzazione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare sversamenti di sostanze pericolose e conseguenti contaminazioni dei terreni di scavo;
 - dovrà essere adottata la massima cura nella gestione del materiale costituente lo strato superficiale di terreno (strato umico) che, una volta scavato, dovrà essere mantenuto opportunamente separato dal resto dei terreni di scavo;
- B. IMPIANTO DI COMPRESSIONE GAS NATURALE DI MINERBIO (BO)
- B.1 in merito agli aspetti di sicurezza sismica, ai sensi dell'art. 6.14, comma 3, lettera C "Norma di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico" della Variante al PTCP della Provincia di Bologna adottata, dovranno essere effettuate le indagini specifiche di III livello di approfondimento: ai fini dell'approvazione dell'opera dovrà essere valutata positivamente tale tematica;
- B.2 in adempimento a quanto stabilito con delibera di Consiglio del Comune di Minerbio n. 50/2012, Snam Rete Gas SpA dovrà provvedere alla realizzazione di fasce verdi lungo i lati sud-ovest e nord-ovest dell'impianto in progetto, che dovranno estendersi anche ai lati nord ed est dello stesso impianto; le suddette fasce verdi dovranno essere definite progettualmente e sottoposte preventivamente all'approvazione dell'Amministrazione comunale di Minerbio; le fasce arbustive ed arboree, ove possibile e per quanto consentito dai vincoli esistenti (presenza di fossi, strade, infrastrutture, ecc.), dovranno essere di spessore non inferiore a m 10 e di lunghezza continua, ovvero prive di interruzioni necessarie alla manutenzione iniziale, non inferiori a m 100 circa; dovranno essere utilizzate specie vegetali autoctone impiegate secondo uno schema d'impianto a gruppi monospecifici, con una sistemazione naturalistica e con gli alberi di maggiori dimensioni al centro delle fasce verdi; al progetto dovrà essere allegata una relazione contenente le capacità di assorbimento degli inquinanti e delle polveri per le specie arboree ed arbustive impiegate: dovranno essere privilegiate le specie che, da letteratura scientifica, hanno manifestato elevata capacità di immobilizzazione degli elementi chimici caratteristici delle emissioni dell'impianto in oggetto; il progetto dovrà prevedere, inoltre, la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi via Zena (a valle dell'impianto) con via Zena (a monte dell'impianto stesso), qualora dovesse essere chiusa la via Zena nel tratto della centrale SNAM-STOGIT per esigenze delle medesime società; ad ogni modo SNAM rete gas consentirà il transito ciclopeditone sulle strade di servizio realizzate sul perimetro dei nuovi impianti;
- B.3 l'impianto in progetto, comprensivo del nuovo nodo di smistamento e della variante al metanodotto Ga.Me.A DN1050 (48"), dovranno essere recepiti negli strumenti urbanistici

del Comune di Minerbio; a tal fine, nell'ambito del procedimento attivato, ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà essere prodotta, qualora non già depositata, la documentazione di seguito dettagliata, predisposta in accordo con l'ufficio Urbanistica del Comune di Minerbio:

- a) Tavola 2 del PSC vigente;
- b) Tavola 2 del PSC aggiornata con modifiche;
- c) Tavola 3 del PSC vigente;
- d) Tavola 3 del PSC aggiornata con modifiche;
- e) Tavola 1.3 del RUE vigente;
- f) Tavola 1.3 del RUE aggiornata con modifiche;
- g) Relazione tecnica di variante con inserimento dell'art. 2.8 bis "*Fasce boscate periurbane e di mitigazione*" nel RUE Parte I , con il seguente testo:

- *Definizione.* Le fasce boscate periurbane o di mitigazione sono aree di "diaframma" realizzate per ridurre l'impatto visivo ed acustico fra le aree produttive o gli impianti produttivi isolati e l'abitato. Le aree destinate a fasce boscate di proprietà privata, dovranno essere mantenute, garantendone le finalità e le funzioni.

Interventi ammessi. Non è ammessa la nuova costruzione. Sono ammessi esclusivamente le infrastrutture e gli impianti per servizi di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui all'art. 2.6 comma 3;

per quanto attiene tale modifica delle norme, provvederà d'ufficio il Servizio Urbanistica del Comune di Minerbio;

B.4 al fine del necessario aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale, analogamente a quanto indicato per la modifica degli elaborati del PSC e del RUE, dovrà essere prodotta la documentazione di seguito dettagliata, predisposta in accordo con l'ufficio Urbanistica del Comune di Minerbio:

- a) Tavola n. 1 del Piano di Classificazione Acustica vigente;
- b) Tavola n. 1 del Piano di Classificazione Acustica aggiornata con modifiche;
- c) Tavola n. 2 del Piano di Classificazione Acustica vigente;
- d) Tavola n. 2 del Piano di Classificazione Acustica aggiornata con modifiche;

B.5 lo spostamento del macero attualmente presente nell'area di intervento e del canale ad esso collegato, dovrà essere realizzato in conformità a quanto proposto ed alle linee dettate dal Comune di Minerbio rispetto alla rete ecologica locale in essere ed in previsione; in particolare l'area umida dovrà essere ricostituita ponendo attenzione alla rinaturalizzazione delle sponde ed alla ricostruzione dell'habitat che naturalmente ne ricopre il bordo, ed il canale rilocato dovrà assicurare il collegamento dei due canali irrigui perpendicolari ad esso nella configurazione attuale e del macero, inoltre, dovrà essere studiata la possibilità di connettere il nuovo nodo ecologico alle

fasce verdi di nuova realizzazione, di cui ad altra prescrizione del presente documento; il progetto di spostamento dovrà essere preventivamente sottoposto all'avvallo dell'Amministrazione comunale di Minerbio;

- B.6 al fine di ottemperare ai vincoli di "invarianza idraulica", i sistemi di laminazione previsti per il *Nuovo Impianto di compressione gas* e per il *Nuovo Nodo* di Minerbio, dovranno essere dimensionati secondo quanto definito dal PSAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno e dal PTCP della Provincia di Bologna; la volumetria necessaria dovrà essere realizzata nella misura minima di mc 500 di volume di laminazione per ogni ettaro di superficie dell'area interessata dai lavori, ad esclusione del verde compatto o destinato a parco;
- B.7 al fine di consentire il corretto funzionamento dei bacini di laminazione, lo scarico degli stessi nella rete scolante superficiale dovrà rilasciare una portata idraulica massima di 10 litri/sec per ogni ettaro di superficie dell'area interessata dai lavori, ad esclusione del verde compatto o destinato a parco;
- B.8 la realizzazione dello scarico nello Scolo Gotti delle acque meteoriche derivanti dalla vasca di laminazione del *Nuovo Nodo*, è subordinata al rilascio di regolare concessione da parte del Consorzio della Bonifica Renana, per cui dovrà essere presentata specifica istanza; in corrispondenza di tale scarico dovrà essere realizzata la protezione delle sponde e del fondo del canale mediante la posa di pietrame con le caratteristiche indicate per gli attraversamenti a cielo aperto della rete dei canali di bonifica di competenza dello stesso Consorzio da parte del metanodotto Minerbio - Poggio Renatico;
- B.9 qualsiasi edificio o struttura fissa dovrà rispettare la distanza minima di m 10 dal ciglio sinistro dello Scolo Gotti; le infrastrutture (strade, recinzioni, ecc.) in progetto a ridosso del ciglio sinistro dello Scolo Gotti potranno essere realizzate, previa concessione rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana, alla distanza minima di m 5 dal ciglio stesso, al fine di consentire il transito dei mezzi addetti alla manutenzione del canale;
- B.10 in fase di cantierizzazione delle opere dovranno essere adottati efficaci sistemi di abbattimento e/o contenimento delle polveri mediante:
- copertura dei cassoni dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere;
 - copertura o analoga protezione dei depositi di materiale polverulento (cementi, calce, ecc).
 - pulizia della viabilità pubblica esterna al cantiere; l'estensione delle superfici da considerare e la frequenza degli interventi dovranno essere fissati nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto edilizio e dovranno essere idonee al fine di evitare la dispersione di terre e polveri nell'intorno. In periodo estivo la frequenza degli interventi dovrà essere comunque intensificata e costantemente attentamente valutata;

- B.11 nelle aree di scavo e costruzione i tamponamenti di chiusura dei recapiti al reticolo idrografico superficiale dovranno essere costantemente monitorati e mantenuti in perfette condizioni di efficienza;
- B.12 eventuali scarichi di acque reflue "industriali" e/o di "acque reflue di dilavamento" e/o in acque di "aggottamento" in acque superficiali e nel reticolo scolante dovranno essere preventivamente e puntualmente valutati ed autorizzati espressamente ai sensi del DLGS 152/06;

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Comunicazioni e Requisiti di Notifica Generali

- B.13 nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) alla Provincia di Bologna e ad Arpa - Distretto di Pianura, anche a mezzo fax;
- B.14 il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata;
- B.15 in caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto telefonicamente e/o a mezzo fax, la Provincia di Bologna, Arpa- Distretto di Pianura e il Comune di Minerbio, in orario diurno; in orario notturno o festivo, la comunicazione deve essere data al servizio di pronta reperibilità di Arpa; successivamente, il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica conformandosi alle decisioni della Provincia di Bologna sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
- B.16 qualora in fase di autocontrollo si verifichi un superamento di un limite stabilito dall'autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo, alla Provincia e all'Arpa - Distretto di Pianura; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta, da inviare alla Provincia e all'Arpa, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti;
- B.17 il Gestore, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Bologna, ad Arpa - Distretto di Pianura e al Comune di Minerbio, ogni eventuale modifica strutturale e operativa che intenda realizzare presso l'impianto, così come definito dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e secondo le indicazioni riportate nella

Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1.8.2008; tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente, Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- B.18 il gestore qualora preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente Arpa Distretto di Pianura e Arpa U.O. Emissioni in Atmosfera;
- B.19 il Gestore dovrà inviare una comunicazione preventiva della data di messa in esercizio dell'impianto, nonché fornire i dati tecnici definitivi delle turbine a gas e delle caldaie, prima della messa in esercizio dell'impianto;
- B.20 il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con apposita comunicazione alla Provincia di Bologna, ad Arpa e al Comune di Minerbio la data prevista di termine dell'attività;

Report dei dati, Certificati analitici e Registri

- B.21 il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella Sezione D.3. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; in caso di mancata trascrizione dei dati di autocontrollo sul registro di gestione interno, è data facoltà alla ditta di esibire, in alternativa, documentazione (fatture, ecc.) comprovante l'avvenuta esecuzione del monitoraggio;

Gestione dell'Impianto

- B.22 nelle fasi di avvio e spegnimento dell'impianto, il Gestore deve assicurarsi che i servizi connessi e relativi alla protezione ambientale siano regolarmente funzionanti;

Energia

- B.23 il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia;

Scarichi Idrici

- B.24 i punti di campionamento individuati (pozzetti di ispezione e prelievo) dovranno essere in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione;
- B.25 l'impianto di fitodepurazione dovrà essere idraulicamente dimensionato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di dispersione di liquami nell'ambiente circostante e non dovrà mai dare luogo a tracimazioni, dispersioni, ruscellamenti, nonché cattivi odori nell'intorno;
- B.26 al fine di limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nei vassoi assorbenti la posa degli stessi dovrà essere realizzata in modo tale che la parte superiore venga a trovarsi ad una quota maggiore di quella del terreno circostante (bordi sopraelevati di almeno 15/20 cm); in ogni caso il terreno limitrofo dovrà avere pendenza divergente rispetto all'area di posa della fitodepurazione;
- B.27 nella scelta delle essenze da impiegare dovranno essere

considerate le condizioni climatiche del sito in modo da favorirne lo sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità; la distribuzione ed il drenaggio del liquame verso il ricircolo dovranno avvenire all'interno del substrato di inerti ed al di sotto della membrana geotessile;

B.28 la periodica manutenzione della vegetazione dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale e gli interventi dovranno essere registrati sul Registro di Gestione interno;

B.29 la periodica pulizia e manutenzione della sezione di pretrattamento (fossa Imhoff e degrassatori) delle acque reflue domestiche dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale e la documentazione relativa all'intervento dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;

Emissioni in atmosfera

B.30 il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti in emissione sono riportati nella tabella sottostante:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Altezza minima (m)	Durata massima (h/giorno)	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi
E-01	Turbocompressore 01	15,00	24	Portata	Nm ³ /h	130.000
				NOx	mg/Nm ³	50
				CO	mg/Nm ³	60
E-02	Turbocompressore 02	15,00	24	Portata	Nm ³ /h	130.000
				NOx	mg/Nm ³	50
				CO	mg/Nm ³	60
E-08	Terminale di sfiato ME-1			-		
E-09	Terminale di sfiato ME-2			-		
E-10	Terminale di sfiato serbatoio slop ME-3			-		

Per NOx e CO l'ossigeno di riferimento per la normalizzazione dei dati è il 15%

B.31 relativamente al parametro NOx (espresso come NO₂), il Gestore dovrà rispettare anche un quantitativo emissivo totale delle emissioni E-01 ed E-02, pari a 66 tonn/anno. Tale limite potrà essere rivisto alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio al camino dopo i primi tre anni di esercizio;

B.32 per il parametro NOx i valori limite di emissione si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione ed il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei pertinenti valori limiti di emissione;

B.33 per il parametro CO i valori limite di emissione si considerano rispettati se i valori dei risultati evidenziano che, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile, nessuna delle medie di 24 ore supera i pertinenti limiti di emissione e se nessuna delle

medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;

- B.34 i valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di normale funzionamento (dal 50% al 100% del carico ISO) e si intendono stabiliti come media giornaliera e oraria;
- B.35 i valori di durata massima si intendono riferiti alle condizioni di regime degli impianti, escluso il tempo relativo alle fasi di avvio e di arresto;
- B.36 si elencano i seguenti punti di emissione, comunque presenti in stabilimento, non soggetti ad autorizzazione in quanto elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in quanto trattasi di impianti termici ad uso tecnologico e/o civile per i quali non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva pari a 3 MW:

Punto di emissione	Provenienza
E-03	caldaia B-1 da 450 kW
E-04	caldaia B-2 da 450 kW
E-05	caldaia B-3 da 680 kW

- B.37 si riportano inoltre i seguenti punti di emissione, comunque presenti in stabilimento, non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti tra quelli elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.:

Punto di emissione	Provenienza
E-06	Motopompa antincendio di potenza 48 kW
E-07	Gruppo elettrogeno diesel di emergenza DGL di potenza meccanica continua del motore diesel 1000 kW

Nota: i dati sopra riportati sono indicativi e saranno definiti in funzione del fornitore selezionato; il Gestore provvederà a comunicare i dati definitivi con il primo report annuale

- B.38 l'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri o comunque attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale; i camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- B.39 i punti di emissione E01 ed E02 dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto, mentre per i restanti punti di emissione è richiesta la sola identificazione del numero del camino;
- B.40 i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Caratteristiche della strumentazione

B.41 il SMCE (Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni) dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e dal D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e alla norma tecnica UNI EN 15267:2009; in particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno essere conformi a quanto previsto nel § 3 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e sottoposti a tarature e verifiche per ogni parametro implementando un sistema di gestione dello SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181:2005; ai fini di una corretta interpretazione dei dati, i valori misurati dovranno essere associati alle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento come quelle indicate nelle seguente tabella:

Parametro impiantistico	Metodi indicati
Percentuale carico ISO	-

B.42 la strumentazione dovrà rispettare le caratteristiche delle norme UNI EN 14956:2004, UNI EN 15267-2:2009 e del D.M. 31 gennaio 2005 ed in particolare:

Analizzatori	
Certificazione	Certificazione QAL 1 da ente accreditato (UNI EN 17025)
Campo di misura	Limite di legge compreso tra il 40-50% del fondo scala utilizzato
Limite di rilevabilità, Deriva di zero, Deriva di span	Uguali o inferiori a 2% (come previsto dalla corrispondente QAL 1)
Disponibilità dei dati	80% mensile
Posizionamento strumentazione SMCE al camino	La strumentazione ed i bocchelli di campionamento saranno posizionati in punti con Uniformità e stazionarietà dei valori di velocità di flusso e delle concentrazioni conformi alle indicazioni dei metodi UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 ; anche in base alle indicazioni di progetto fornite dai costruttori delle turbine, supportate da uno studio fluidodinamico dei fumi al camino.

i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

- Ossidi di azoto: 20% secondo quanto indicato nella parte V, allegato II, parte II, sezione 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- Ossido di carbonio: 10%;

B.43 i parametri utilizzati per il calcolo del parametro portata, umidità, anidride carbonica, azoto, eccesso d'aria e **Percentuale di carico ISO** dovranno essere inseriti nel SMCE e correttamente tarati, compreso il sistema di analisi della composizione del combustibile; i parametri utilizzati per il calcolo della portata fumi delle turbine sono la composizione del gas e la portata del gas combustibile; la composizione del gas viene misurata mediante gascromatografo con caratteristiche descritte nell'All. 11B par. 2 del Codice di Rete approvato con Delibera n. 75/03 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la portata del gas combustibile dei turbocompressori viene misurata mediante

misuratori ad ultrasuoni certificati MID;

Verifiche alla strumentazione

- B.44 conformemente alla norma tecnica UNI EN 14181:2005, sulla strumentazione costituente il SMCE dovrà essere eseguita:
- la procedura QAL 2 da eseguirsi ad intervalli non superiori a 5 anni; tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori o in caso di sostituzione degli stessi;
 - la procedura QAL 3 da eseguirsi in automatico mensilmente;
 - la procedura AST (test di sorveglianza annuale) da eseguirsi annualmente per verificare la variabilità dei risultati acquisiti dallo SME e la validità della funzione di taratura;
- B.45 il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di azoto di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di span sia direttamente all'analizzatore (riallineamento dell'analizzatore) sia per la verifica della linea di trasporto gas (dal camino alla cabina analisi) "in testa" alla linea di trasporto gas (a valle della sonda di prelievo), sfruttando la linea di taratura predisposta, e registrando la risposta dell'analizzatore di ossigeno; il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare;
- B.46 entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto deve essere predisposto e tenuto a disposizione presso l'impianto:
- il Manuale di Gestione (MG) del SMCE redatto come indicato nel Manuale ISPRA 69/2011 "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)" e in particolare contenente le caratteristiche degli strumenti di misura scelti e conformità alla norma UNI EN 14181:2005, UNI EN 14956:2004 e UNI EN 15267-2:2009 degli stessi;
 - una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni (QAL 2), comprensivo degli intervalli di confidenza, al termine delle suddette operazioni;
- B.47 il gestore deve inoltrare all'autorità competente e ad ARPA all'invio del primo report annuale:
- Manuale di Gestione (MG);
 - Qal 1;
 - una relazione relativa alle attività e ai controlli previsti dalla UNI EN 14181:2005 (QAL 2, AST);
- quanto non espressamente indicato, sempre in riferimento al SMCE, dovrà essere concordato con ARPA;

Sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (SAD)

- B.48 all'interno del Manuale di Gestione, il sistema di acquisizione ed elaborazione dati deve essere descritto in ogni sua parte sia dal punto di vista dell'hardware che del software;
- B.49 tutti gli algoritmi utilizzati, a partire

dall'acquisizione del dato istantaneo fino ai valori finali, dovranno essere chiaramente illustrati, per ciascun parametro, indicando quali variabili sono "fissate" nel software e quali sono configurabili dall'utente, qualunque esso sia (utente normale, amministratore, etc.);

B.50 i risultati relativi ai parametri monitorati dal SMCE dovranno essere a disposizione presso dell'azienda in formato sicuro e conservati per almeno 5 anni;

B.51 i valori delle concentrazioni medie, utilizzate ai fini delle verifica dei limiti, devono essere costruite nel modo seguente:

- il sistema SAD deve acquisire misure istantanee (dette anche elementari) fornite dallo SME ed i parametri impiantistici definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni; tutti i parametri devono essere acquisiti con la stessa base temporale ed essere conservati per almeno 5 anni;
- deve permettere il calcolo di una serie di valori 'medi', ottenuti partendo dai valori elementari validi con la base temporale prevista, che dovranno essere confrontati con i limiti di legge;
- ad ogni valore elementare deve essere associato un indicatore di stato (flag), in grado di mostrare lo stato di funzionamento dello SME e dell'impianto;
- vengono definiti validi, i valori elementari che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
 - essere compresi tra -5 e +105% del relativo campo di misura; gli eventuali valori pari o superiori al 105% del campo di misura devono essere individuati con apposito valore di flag;
 - essere acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME; devono, inoltre, essere acquisite ed archiviate tutte le misure rilevate dal SME; il sistema di acquisizione dovrà essere in grado di indicare lo stato della misura, quindi riconoscere le tarature, le anomalie ecc, ecc, associando alla stessa un codice di riconoscimento (flag);

Disponibilità delle misure

B.52 il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, non inferiore all'80%; nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo;

Elaborazione dei dati rilevati

B.53 il valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%; i valori medi giornalieri sono calcolati a partire dai valori medi orari; deve essere effettuata la verifica di conformità dei dati misurati rispetto a quanto riportato nei precedenti punti 2., 3., 4.; i valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle elaborazioni successive

ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento; il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie giornalieri, la validità del valore medio orario; gli stati diversi dal normale funzionamento vengono individuati mediante appositi "flag di validazione" inseriti in **automatico dal sistema** secondo la **Percentuale carico ISO**

Codifica	Definizione	Descrizione
NF	Normale Funzionamento	Campo operativo di funzionamento nel quale la turbina si trova ad operare ad una percentuale di carico ISO compresa tra il 50% e il 100% del carico ISO nominale.
NV	Dato Non Valido	Disponibilità dei dati elementari durante il normale funzionamento inferiore al 70%
F	Unità di compressione Ferma	Macchina ferma
T	Transitorio di avviamento e fermata	Fase operativa che consente di passare da uno stato di non utilizzo della turbina (macchina ferma) ad uno stato stabile di turbina in moto al minimo regime di giri utilizzabili (macchina a fine sequenza).
		Fase operativa che consente di passare da uno stato stabile di turbina in moto ad uno stato di non utilizzo della turbina (macchina ferma).
SMT	Sotto il Minimo Tecnico	<i>Transitorio di funzionamento della turbina:</i> periodo durante il quale la turbina si trova ad una percentuale di carico ISO inferiore al 50% del carico ISO nominale.
		<i>Transitorio di funzionamento per esercizio impianti:</i> periodo di tempo durante il quale, con macchina in funzione, la stessa potrebbe funzionare sotto il "Minimo tecnico"; esempio in occasioni di ispezioni/pulizie programmate dei metanodotti a monte/a valle della centrale, tramite apposite apparecchiature (pig). La durata di tale attività dipende dalla lunghezza della tubazione da ispezionare e può richiedere fino a 24 ore continuative. Il funzionamento della macchina sotto il "Minimo tecnico" è necessario per garantire portate di gas nel metanodotto a cui corrispondono velocità del dispositivo "pig" idonee.
DNF	Diverso Normale Funzionamento	<i>Attività di mappatura del sistema di combustione della turbina:</i> Periodo di tempo durante il quale, con la macchina in funzionamento, vengono eseguite le attività di calibrazione del sistema di regolazione del gas combustibile dell'unità di compressione; lo scopo di tale attività è di ottenere un funzionamento efficiente garantendo contemporaneamente il livello minimo di emissioni possibile. La durata delle attività di mappatura può arrivare ad un massimo di cinque giorni lavorativi. Di norma si procede alla mappatura con cadenza semestrale. Ulteriori mappature vengono inoltre eseguite on-condition nel caso in cui la strumentazione di controllo dell'unità evidenzia valori anomali sul sistema di combustione (esempio pulsazioni in camera di combustione, valori di emissione anomali) ed in occasione di variazioni significative delle temperature medie ambientali
		<i>Attività di prova della turbina per:</i> - messa a punto dei sistemi di protezione e controllo, - ricerca guasti

		<ul style="list-style-type: none"> - lavaggio compressore assiale - prove di prestazione <p>Durante tali attività sono necessarie repentine variazioni di carico e di giri della turbina che possono rendere instabile il sistema di combustione della turbina stessa.</p> <p><i>Malfunzionamento del sistema di combustione della turbina:</i> Evento accidentale provocato dal disallineamento dei parametri di combustione o guasto di uno dei componenti del sistema di combustione della turbina. Per la ricerca del guasto ed eventuale ripristino del sistema si stima una durata di 4 ore.</p>
FS	Analizzatore SME Fuori Servizio	Evento accidentale provocato dal guasto dell'analizzatore o uno dei componenti della catena di misura dello SME.
TAR	Taratura del sistema SME	<p>Attività di taratura eseguita in automatico dal sistema (QAL3 e taratura) durante cui non è possibile avere i dati emissivi. La durata prevista è di circa 60 minuti</p> <p>Attività di QAL2 e AST eseguite con laboratorio accreditato per la taratura del sistema di analisi. La durata di tali attività è stimata in circa 4 giorni lavorativi.</p>
LIR	Limite Inferiore di Rilevabilità	Valore di emissione inferiore al limite di rilevabilità dello strumento. Viene sostituito il valore misurato con il corrispondente valore predefinito pari al LIR.
Id	Indice di disponibilità	Indice di disponibilità mensile delle medie orarie da calcolare per singolo inquinante.

gli eventi descritti in precedenza sono gestiti in automatico dal SME o in manuale dal personale dell'impianto di Compressione secondo tempi di esecuzione e modalità come di seguito specificato:

Codifica	Definizione	Durata (tempi max.)	Registraz. Codifica	Stato di validazione
NF	Normale funzionamento		Automatico	Valido
NV	Dato non Valido		Automatico	Non Valido
F	Unità di compressione Ferma		Automatico	Non Valido
T	Transitorio di avviamento	30 min.	Automatico	Non Valido
	Transitorio di fermata	30 min.	Automatico	Non Valido
SMT	Transitorio di funzionamento della turbina	120 min.	Automatico	Non Valido
	Transitorio di funzionamento per esercizio impianti (Attività operative di trasporto gas)	24 ore	Manuale	Non Valido
DNF	Attività di Mappatura del sistema di combustione della turbina	5 gg	Manuale	Non Valido
	Prove turbina	4 gg	Manuale	Non Valido
	Malfunzionamento del sistema di combustione della turbina	4 ore	Manuale	Non Valido

FS	Analizzatore SME Fuori Servizio		Automatico	Non Valido
TAR	Taratura del sistema SME	60 min	Automatico	Non Valido
		4 gg	Manuale	Non Valido
LIR	Limite Inferiore di Rilevabilità		Automatico	Valido
Id	Indice di disponibilità mensile delle medie orarie da calcolare per singolo inquinante		Automatico	

nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato; il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6; in tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero; il gestore è tenuto a riportare nella documentazione, le cause di indisponibilità dei dati;

Malfunzionamenti degli strumenti di misura

B.54 nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo mancano misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- dopo le prime 24 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua, dei parametri NOx e CO della durata di almeno 60 minuti, in sostituzione delle misure continue;
- dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno della durata di almeno 60 minuti dei parametri NOx e CO, in sostituzione delle misure continue;

non possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo più di 10 valori medi giornalieri; il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 10 giorni/anno; in ogni caso, le misure discontinue eseguite in sostituzione di quelle continue nei casi previsti, non sono da considerare ai fini del conteggio delle giornate con mancanza di misurazioni continue;

nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo di uno o più inquinanti, venga utilizzato un sistema di misura sostitutivo, prima del suo utilizzo il gestore verificherà il corretto funzionamento dell'apparecchiatura sostitutiva e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura; tale attività di verifica preliminare andrà annotata in apposito **registro** da tenere presso lo stabilimento a disposizione dell'autorità competente e di ARPA;

tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione (periodica e straordinaria) del sistema di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito **registro** da tenere presso lo stabilimento a disposizione dell'autorità competente e di ARPA;

i dati misurati o stimati con le modalità sostitutive per avaria della strumentazione del SMCE concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite;

Criteria per il campionamento delle emissioni in atmosfera convogliate

B.55 il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della AIA, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro; in particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008) - ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo; i punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente; per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008; il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.), anche in base alle indicazioni di progetto fornite dai costruttori delle turbine, supportate da uno studio fluidodinamico dei fumi al camino; in funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 (posizionati a 120°)	superiore a 1m	3

i punti di prelievo devono essere attrezzati con bocchelli o adattatori di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa mm 50 dalla parete; almeno uno dei bocchelli deve essere con foro di apertura di 4 pollici e controflangia predisposta per il fissaggio a bulloni [le dimensioni sono riportate nel documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi" al sito: http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26]; i punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro; le

prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione;

- Accessibilità dei punti di prelievo - i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.); la ditta dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni; la ditta deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile; le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura; il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione; i lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge; le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate; i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili; le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno; nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri; qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m T	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m U	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

t

tutti i sistemi di sollevamento devono essere dotati di sistema di rotazione a compasso del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato dal sistema; a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficienza larghezza per permettere il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo collocato in quota;

le macchine/attrezzature sono dotate di marcatura di conformità alla normativa CE;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza; in particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute, presa elettrica per il funzionamento degli strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento (nel caso di piattaforme aeree poste ad altezza inferiore a 10 m la presa di campionamento potrà essere posta alla base) e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; per altezze non superiori a m 5 possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro; i punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza;

date le particolari caratteristiche delle emissioni che determinano specifiche esigenze di campionamento, oltre ai normali requisiti richiesti, i punti di campionamento dovranno essere così caratterizzati:

- il condotto di emissione dovrà essere dotato di coibentazione tale che la superficie dello stesso non possa provocare ustioni in almeno tutte le zone in cui vi sia presenza di personale per i campionamenti (postazione di lavoro e percorso di accesso);
- nel caso in cui la postazione di lavoro sia posta in ambiente chiuso, questa dovrà essere sufficientemente ventilata;
- è necessaria la presenza di almeno una presa elettrica al punto di campionamento per il funzionamento degli strumenti di campionamento;
- superficie totale di lavoro dovrà essere maggiore o uguale a mq 5;

ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del punto di campionamento sono disponibili nel documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi" al sito: http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26;

Gestione dei rifiuti

- B.56 è consentito il deposito temporaneo di rifiuti prodotti durante l'attività, purché i rifiuti siano collocati negli appositi contenitori e gestiti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), Parte quarta, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B.57 i depositi temporanei di rifiuti pericolosi effettuati all'esterno degli edifici, dovranno avvenire al coperto e protetti dall'azione delle acque meteoriche;

Emissioni sonore

- B.58 il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

Ricettori individuati Vedi Nota 2	Classe acustica attualmente prevista	LIMITE ASSOLUTO DI EMISSIONE Vedi Nota 1		LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE	
		Periodo Diurno	Periodo Notturno	Periodo Diurno	Periodo Notturno
P1	Classe VI	65	65	70	70
P2					
P4					
P5					
P7					
P9					

Ricettori individuati Vedi Nota 2	Classe acustica attualmente prevista	LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE Vedi Nota 1		LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE	
		Periodo Diurno	Periodo Notturno	Periodo Diurno	Periodo Notturno
R1	Classe III	60	50	5	3
R3					
R4					
R6					

Nota 1: i limiti sopra riportati sono quelli attualmente in vigore. Qualora il Comune dovesse procedere alla modifica del Piano di Classificazione Acustica del territorio i limiti di riferimento saranno quelli previsti dalla Classificazione vigente;

Nota 2: dei recettori individuati nella valutazione di impatto acustico sono stati riportati solo i più significativi, mantenendo la stessa numerazione riportata nel documento presentato all'atto di richiesta dell'Autorizzazione;

B.59 il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora le modifiche dell'impianto lo richiedano;

Gestione di fine vita dell'impianto

B.60 qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dall'AIA, fornendo altresì un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti;

B.61 all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; a tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività ivi esercitata;

B.62 in ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:

- a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
- b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
- c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;

- d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
 - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività; per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare a Provincia, Comune e Arpa;
 - f) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare a Provincia, Comune e Arpa una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di Arpa al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - g) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa;
- sino ad allora, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida;

Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto

Principi e criteri del monitoraggio

- B.63 il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare;
- B.64 la frequenza degli autocontrolli, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dalla Provincia di Bologna, su motivata richiesta della ditta o su proposta di Arpa; in caso di modifiche al piano di monitoraggio, il Gestore è tenuto ad attenersi ad esse a far data dalla comunicazione o presa d'atto da parte della Provincia di Bologna;
- B.65 i metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione in atmosfera, sono riportati nell'elenco allegato all'AIA;
- B.66 la valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:
 - Emissioni convogliate E-01 ed E-02: i parametri e i limiti da considerare per la valutazione di conformità sono quelli riportati nelle precedenti prescrizioni di cui al punto A dell'atto di AIA;
- B.67 il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- B.68 si verifica un superamento dei valori limite di emissione,

ai fini del reato di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., soltanto se i controlli effettuati dall'autorità competente o dagli organi di controllo delegati accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti; le difformità accertate nei controlli di competenza del Gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente Provincia di Bologna e all'Arpa - Distretto di Pianura per l'eventuale controllo secondo le indicazioni fornite per la specifica matrice ambientale nell'AIA;

B.69 ARPA è incaricata:

- di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
- di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riguardo alle prescrizioni;
- di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. n. 21/04 e dall'AIA;

B.70 ARPA effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal Piano di Controllo;

C. METANODOTTO MINERBIO - POGGIO RENATICO

C.1 con riferimento al territorio della Provincia di Bologna ed in merito agli aspetti di sicurezza sismica, ai sensi dell'art. 6.14, comma 3, lettera C "Norma di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico" della Variante al PTCP della Provincia di Bologna adottata, dovranno essere effettuate le indagini specifiche di III livello di approfondimento: ai fini dell'approvazione dell'opera dovrà essere valutata positivamente tale tematica;

C.2 con riferimento al territorio della Provincia di Ferrara, al fine di assicurare la piena coerenza del progetto con le indicazioni del vigente PTCP:

- la realizzazione dell'intervento non dovrà interferire con la sicurezza idraulica connessa alle opere di regimazione dei corsi d'acqua presenti e dovrà mantenere le condizioni per la realizzazione di opere per la funzionalità idraulica;
- nelle zone di tutela di cui all'art. 17 del PTCP non dovranno essere depositate e/o stoccate, nelle fasi di cantiere, sostanze pericolose e materiali a cielo aperto;
- nelle fasi di cantiere, nelle zone di tutela di cui all'art. 18 del PTCP, non dovrà essere alterato lo stato dei luoghi, sotto l'aspetto ambientale, morfologico e idraulico;
- i punti di interferenza dell'opera con gli elementi funzionali della rete ecologica dovranno essere risolti secondo le indicazioni progettuali dell'elaborato denominato "Abaco degli interventi progettuali", allegato e parte integrante delle Norme del PTCP (art. 27-quater);

- C.3 il tracciato del metanodotto, comprensivo della relativa fascia di rispetto, dovrà essere recepito dai vigenti urbanistici dei Comuni interessati;
- C.4 con riferimento al Comune di Malalbergo, al fine del recepimento di cui al punto precedente, nell'ambito del procedimento attivato, ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà essere prodotta, qualora non già depositata, la documentazione di seguito dettagliata:
- a) Tavola 2 - Carta Unica del Territorio - del PSC vigente ;
 - b) Tavola 1.3 del RUE vigente;
 - c) Tavola 1.7 del RUE vigente;
 - d) Tavola 1.10 del RUE vigente;
 - e) Tavole variate dei suddetti strumenti urbanistici con individuazione del tracciato del metanodotto, comprensivo della relativa fascia di rispetto;
 - f) Relazione tecnica di variante;
- C.5 con riferimento al Comune di Minerbio, considerato che la successiva approvazione del progetto comporterà la variazione di alcuni elaborati del PSC, del RUE e del Piano di Classificazione Acustica Comunale, la produzione degli stessi dovrà essere a totale carico della ditta proponente, predisposti in preventivo e pieno accordo con l'ufficio preposto;
- C.6 le "aree di passaggio" che saranno predisposte durante le operazioni di scavo della trincea e di monitoraggio della condotta, dovranno essere realizzate garantendo la continuità funzionale delle opere di irrigazione e di drenaggio presenti, nonché ogni precauzione necessaria al fine di non recare problemi alla conduzione dei terreni vicinanti; il collegamento di dette aree di passaggio con la viabilità esistente dovrà avvenire nel pieno rispetto del transito veicolare;
- C.7 con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:
- in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere approfonditi i rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per limitarli e verificata l'opportunità di immettere tutti i dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta, nel percorso in subalveo;
 - in sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua (formazioni di possibili fontanazzi, sifonamenti, ecc.);
 - le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni singolo attraversamento in sede di rilascio da parte del Servizio Tecnico di Bacino del Reno competente per territorio, di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, sulla base del progetto esecutivo e dei sondaggi che Snam Rete Gas SpA è tenuta a presentare;
 - le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di cantiere e quant'altro necessitasse, in ambito demaniale, per l'esecuzione dei lavori saranno

definite di volta in volta in sede di rilascio da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino del Reno di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7; resta fermo che dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di pronto intervento o di polizia idraulica;

- le opere accessorie che si renderanno necessarie e che saranno fuori terra, dovranno essere viste caso per caso e concesionate ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio idraulico;
- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento al competente Servizio Tecnico di Bacino del Reno;
- gli scavi in prossimità dei corpi arginali, necessari per la realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna del piede arginale non inferiore a ml. 30,00;

C.8 per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti arginati, si evidenzia che il parere espresso dal competente Servizio Tecnico di Bacino del Reno nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima: l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli attraversamenti dovrà essere acquisita in sede di istruttoria delle singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima dell'esecuzione dei lavori;

C.9 con riferimento all'attraversamento da parte del metanodotto Minerbio - Poggio Renatico dei canali di bonifica Scolo Canali e Scolo Seghedizzo, di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara:

- la nuova tubazione dovrà essere posizionata mantenendo la distanza minima di m 2 tra l'estradosso superiore della tubazione del metanodotto e la quota di progetto del fondo della linea idraulica; per l'individuazione del caposaldo consorziale, da utilizzare per la definizione della quota di posa della condotta, la Società proponente dovrà rivolgersi al personale tecnico consorziale operante presso il Centro Operativo Torniano;
- dovrà essere realizzato il rivestimento del fondo e delle scarpate dei canali interessati, per m 5 a monte e m 5 a valle dell'asse della tubazione posata;
- nell'attraversamento dello Scolo Canali, previsto mediante scavo a cielo aperto, il rivestimento dovrà comunque essere esteso ad almeno tutta l'area interessata dal medesimo scavo; eventuali pozzetti potranno essere autorizzati solo ad una distanza superiore a m 4 dal ciglio canale; l'intervento con scavo a cielo aperto dovrà prevedere anche le necessarie opere provvisoriale, al fine di garantire il

corretto flusso idraulico, sia di scolo che irriguo, durante tutta la durata dei lavori;

- in fase di cantiere dovrà sempre essere lasciata libera un'area di transito per i mezzi consorziali, per una larghezza di almeno m 5 lungo la canalizzazione, evitando di depositare anche temporaneamente tubazioni od altro materiale in adiacenza alla linea idraulica; qualora si rendesse necessario predisporre passaggi temporanei, ponti ed altri attraversamenti provvisori sui canali, al fine di facilitare gli spostamenti dei mezzi e del personale di cantiere, dovrà essere preliminarmente presentata regolare domanda di concessione temporanea per le opere, corredata da elaborati progettuali realizzati sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici consorziali d'area in merito a dimensioni delle canne, quota di posa delle stesse ed accorgimenti tecnici necessari per la corretta esecuzione dei suddetti attraversamenti;
- prima dell'avvio dei cantieri di entrambi gli attraversamenti, la Società proponente dovrà presentare al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara istanza di concessione ai sensi del Regolamento sulle Bonificazioni approvato con RD 8 maggio 1904 n. 368, corredata di tutti gli elaborati tecnici relativi;

C.10 con riferimento alle interferenze del progetto con la rete dei canali di bonifica di competenza del Consorzio della Bonifica Renana:

- gli attraversamenti dei canali realizzati con trivella spingi tubo dovranno essere eseguiti secondo lo schema grafico degli *"Attraversamenti tipo corso d'acqua minori"* di cui alla Tav. J01821-ENV-DW-100-321 depositata;
- gli attraversamenti eseguiti mediante scavo a cielo aperto dovranno prevedere in corrispondenza del punto di attraversamento, la realizzazione di rivestimento dell'intero alveo dello scolo consortile per un tratto di m 3 mediante pietrame (trachitico o similare) eventualmente stuccato nelle fughe con malta cementizia, di dimensioni non inferiori a cm 40/50 o altra soluzione, da concordarsi tassativamente con l'Assistente consorziale, in grado di evitare smottamenti spondali e la crescita della vegetazione spontanea, rispettando la quota di posa e le indicazioni fornite dall'Assistente stesso; qualora il movimento di terra o il transito dei mezzi, interessi il canale per un tratto maggiore a m 3, il rivestimento dovrà essere esteso a detto tratto;
- prima dell'avvio dei cantieri, la Società proponente dovrà presentare al Consorzio della Bonifica Renana istanza di concessione ai sensi del Regolamento sulle Bonificazioni approvato con RD 8 maggio 1904 n. 368, corredata di tutti gli elaborati tecnici relativi;

C.11 nel territorio ferrarese gli attraversamenti delle strade provinciali dovranno essere realizzati con il metodo dello spingitubo o similare ed il tubo di protezione dovrà esteso per almeno m 2 oltre il confine stradale;

C.12 al fine del rilascio dell'autorizzazione autorizzazione in deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001 n. 15 e degli specifici regolamenti comunali, Snam Rete Gas SpA dovrà inviare ai singoli Comuni interessati, per il successivo inoltrare alle ARPA territorialmente competenti, il documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibere di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e n. 673 del 1 aprile 2004;

C.13 per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nel sito di Rete Natura 2000 interferito, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche;
- le aree di cantiere destinate alla base logistica delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'impresa dovranno essere allestite al di fuori dei confini del sito della Rete Natura 2000;
- le caratteristiche tecniche delle opere dovranno essere quelle indicate negli elaborati del progetto;
- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesime specie che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento;
- laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea;
- la vegetazione arborea e/o arbustiva autoctona eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento, dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree alternative;

C.14 per contenere gli impatti attesi in fase di cantiere:

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare sversamenti accidentali nelle aree di cantiere e predisposti piani di emergenza che, in caso di eventi incidentali, prevedano di recuperare e rimuovere la sostanza versata;
- il rifornimento dei mezzi operativi e di trasporto e la manutenzione ordinaria delle macchine operatrici dovranno essere eseguite presso la sede dell'appaltatore; la manutenzione straordinaria ed il rifornimento dovranno essere effettuati su superfici impermeabili con bordi di contenimento e lontano da aree ecologicamente sensibili;
- all'interno delle aree logistiche dei cantieri dedicati alla realizzazione di attraversamenti fluviali e di opere in sotterraneo ed in corrispondenza delle sedi logistiche degli appaltatori, installate in aree industriali esistenti al di fuori delle aree di lavoro previste per la messa in opera della condotta, dovranno essere approntati contenitori appositi atti a contenere i rifiuti;
- all'interno del cantiere, le aree destinate al deposito

temporaneo dovranno essere delimitate e attrezzate in modo tale da garantire la separazione tra rifiuti di tipologia differente; i rifiuti dovranno essere confezionati e sistemati in modo tale da evitare sia problemi di natura igienica e di sicurezza per il personale presente, sia di possibile inquinamento ambientale;

- come riferito nel SIA, i rifiuti dovranno essere smaltiti, in ottemperanza alle leggi nazionali e regionali, da una società regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; dovranno, inoltre, essere rispettate le prescrizioni dei comuni territorialmente competenti, per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- al fine di ridurre il sollevamento di polvere, in prossimità (circa m 200) di recettori sensibili, la fascia di lavoro dovrà essere bagnata giornalmente, salvo in caso di precipitazioni atmosferiche, ed in prossimità di edifici residenziali dovrà essere effettuato il lavaggio delle strade;
- dovranno essere utilizzati mezzi e macchine operatrici che per emissioni acustiche ed atmosferiche rispettino le norme UE;

C.15 con riferimento alle attività di collaudo della condotta:

- considerato che lo scarico delle acque di pulizia e collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
- per consentire una verifica sulla qualità delle acque, al momento del primo collaudo della condotta, dovranno essere effettuate ed inviate alle ARPA territorialmente competenti ed ai comuni interessati, le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione di oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi;
- l'eventuale impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà rispettare quanto previsto dal DGLS 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;

D. POTENZIAMENTO IMPIANTO DI COMPRESSIONE GAS NATURALE DI POGGIO RENATICO (FE)

D.1 il progetto di potenziamento dell'impianto di compressione gas naturale in Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino, dovrà essere realizzato così come descritto negli elaborati progettuali e grafici presentati;

D.2 in fase di cantiere degli impianti e delle infrastrutture:

- a) l'area destinata al cantiere, per quanto tecnicamente possibile, dovrà essere contenuta entro la superficie totale occupata dall'opera;

b) le fasi di cantiere dovranno essere eseguite nel seguente ordine:

- Allestimento cantiere;
- Movimentazioni terra, mediante rimozione opere edili esistenti, scavo di sbancamento;
- Realizzazione opere viarie, nonché la rete dei fossati per la raccolta delle acque piovane;
- Realizzazione dell'impianto elettrico;
- Smobilizzo del cantiere portando a completamento la rete dei fossati di raccolta acque, nonché il ripristino delle opere eventualmente danneggiate durante l'esecuzione dei lavori;

D.3 dovrà essere rispettato l'intero apparato prescrittivo contenuto nell'atto di AIA della Provincia di Ferrara che autorizza l'esercizio del potenziamento dell'impianto di compressione gas naturale in Comune di Poggio Renatico, accorpato nella procedura di VIA;

D.4 si confermano le prescrizioni del **"Permesso n. 3784 - Scarico acque meteoriche"** (prot. n. 3708 del 04.08.08), autorizzando lo scarico delle acque meteoriche nel canale consortile Scolo Principale Superiore con una portata media di **25 l/s**, per eventi meteo ordinari ed una portata massima pari a **52 l/s**, in caso di portata meteorica derivante da eventi con tempo di ritorno di 20 anni;

D.5 a compensazione degli impatti ambientali attesi a seguito della realizzazione del progetto, come da accordi intercorsi tra l'Amministrazione comunale di Poggio Renatico e la Società proponente, quest'ultima dovrà realizzare a propria cura e spese:

- un parco urbano su un'area comunale a fianco al plesso scolastico e funzionale, caratterizzato da vegetazione autoctona e progettata in modo tale da risultare efficace nell'abbattimento degli inquinanti principali (CO₂, Particolato, etc.), di cui il Comune possiede già un progetto esecutivo al quale ci si dovrà attenere in linea di massima;
- n. 2 impianti fotovoltaici su edifici pubblici al fine di ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili;
- la piantumazione con vegetazioni autoctone, di aree verde comunali già attrezzate in modo tale da risultare efficaci nell'abbattimento degli inquinanti principali;

le progettazioni esecutive ed i tempi di realizzazione delle opere sopra dettagliate, dovranno essere concordate tra l'Amministrazione Comunale e Snam Rete Gas SpA nelle forme ritenute più opportune;

D.6 la Società proponente dovrà provvedere al completamento del progetto di piantumazione imposto con delibera di Giunta Provinciale n. 88/23347 del 14.03.2006 nell'ambito della procedura di VIA per la costruzione della Centrale di compressione gas; si precisa che tale progetto è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con Autorizzazione Amministrativa prot. 4157 del

20.04.2009 e variante prot. 3194 del 22.03.2010, i cui lavori erano stati sospesi in attesa di esecuzione dei metanodotti di progetto (Poggio Renatico-Cremona e Minerbio-Poggio Renatico);

- D.7 non appena Snam Rete Gas SpA avrà completato la gara di fornitura della nuova turbina, dovrà comunicare a Provincia, Comune, ARPA ed AUSL i dati prestazionali definitivi, con particolare riferimento alle performances ambientali;
- D.8 Snam Rete Gas SpA dovrà comunicare con almeno 15 gg di anticipo a Provincia, Comune, ARPA e AUSL l'inizio dell'accantieramento, provvedendo ad inoltrare report quadrimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori ad ARPA;
- D.9 Snam Rete Gas SpA dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla fine, a Provincia, ARPA, AUSL e Comune la data di fine lavori del progetto di potenziamento della centrale di compressione gas naturale di Poggio Renatico;
- D.10 Snam Rete Gas SpA dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla data di fine lavori dei lavori del progetto di potenziamento della centrale di compressione gas naturale di Poggio Renatico, a Provincia, ARPA, AUSL e Comune, un'unica comunicazione, a firma del Direttore Lavori e del Procuratore della Società, che attesti la regolare esecuzione delle opere progettuali;
- D.11 non appena terminata la fase di collaudo "a carico" Snam Rete Gas SpA dovrà comunicare a Provincia, Comune, ARPA e AUSL il valore del minimo tecnico della TC4 al fine della corretta valutazione dei dati SME;
- D.12 le terre e rocce da scavo non riutilizzate "in situ" dovranno essere gestite come rifiuto: Snam Rete Gas Spa è tenuta a fornire attestazione in merito;

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- D.13 il Gestore deve realizzare il progetto di potenziamento della centrale di compressione gas naturale di Poggio Renatico secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e grafici presentati e secondo le prescrizioni riportate nei Quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale del Rapporto Ambientale di VIA;
- D.14 il Gestore deve trasmettere, entro il 31/01/2014 a ARPA, un aggiornamento del Protocollo Tecnico Operativo 14181 inerente lo SME per le emissioni E1, E2, E3 e E7 che sarà oggetto di valutazione da parte di ARPA;
- D.15 l'impianto di compressione gas naturale da 195 MWt (Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino, deve essere esercito nel rispetto di limiti, condizioni e prescrizioni del Capitolo D di cui all'atto di AIA rilasciato dalla competente Provincia di Ferrara nell'ambito della presente

procedura di VIA, che disciplina l'impianto nelle "condizioni di normale esercizio" e nelle "condizioni diverse dal normale esercizio", compresi i "transitori" di avvio/arresto impianto o parti di esso;

- D.16 il Gestore deve altresì rispettare le normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel suddetto Capitolo D dell'atto di AIA, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;
- D.17 l'impianto di compressione gas naturale è autorizzato con una potenza termica massima di combustione pari a 195 MWt;
- D.18 dovrà essere previsto prioritariamente l'utilizzo dell'unità TC3 o dell'unità TC4, in sostituzione marcia in parallelo delle unità TC1 e TC2, al fine di garantire una maggiore efficienza in termini di NO_x;
- D.19 dovrà essere attivo, e a disposizione dell'organo di controllo, il sistema di registrazione su file concordato con ARPA delle prevalenze richieste in rete dal Dispacciamento;
- D.20 il Gestore dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- a) il perimetro aziendale deve essere completamente recintato e con relativo accesso controllato, onde impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati, e la viabilità interna di servizio deve essere mantenuta in buono stato di conservazione;
 - b) l'impianto (con particolare riferimento a emissioni, scarichi, rumore e rifiuti prodotti) deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, esalazioni moleste, ristagni idrici a cielo aperto, proliferazioni di insetti, colorazione delle acque, danni o altro che possa arrecare nocimento per l'ambiente e la popolazione;
 - c) gli impianti e le strutture devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, INAIL e degli altri Organi di Controllo, al fine di garantire la sicurezza per il personale addetto e la popolazione residente;
 - d) nella realizzazione e conduzione dell'attività dovrà essere rispettato il dettato del D.Lgs. 81/2008 in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla realizzazione dei punti di prelievo e di accesso agli impianti per gli Organi di Controllo;
 - e) le schede di sicurezza delle materie prime e di servizio identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dal Gestore dovranno essere conformi al D.M. 07/09/2002 s.m.i. e al Regolamento CE n. 1907 del 18/12/2006 e tenute a disposizione degli organi di controllo;
 - f) i contenitori di sostanze pericolose devono essere provvisti d'idonei sistemi di contenimento e devono

- aver indicato il contenuto, il nome, le frasi di rischio e i pittogrammi relativi;
- g) i serbatoi e le cisterne per liquidi esterni devono avere idonei sistemi di contenimento;
 - h) deve risultare installato un misuratore di portata per fornire i dati di prelievo di acqua dal pozzo;
 - i) nell'esercizio dell'impianto dovranno essere prese tutte le misure necessarie affinché le attrezzature, gli stoccaggi e la movimentazione delle materie prime e di servizio e la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'impianto, siano gestite in modo da ridurre le emissioni di sostanze organiche volatili e odori in linea con le MTD, le BAT e i Bref;
 - j) i lavoratori impiegati nell'impianto devono essere opportunamente formati e addestrati sia ai compiti affidati sia all'uso dei dispositivi di protezione individuale di cui devono essere dotati;
 - k) tutte le operazioni manuali dovranno essere eseguite in condizioni di sicurezza;
 - l) attraverso strumenti gestionali, il Gestore dovrà utilizzare in modo ottimale l'acqua e l'energia;
 - m) il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli inerenti materie prime e di servizio/ausiliarie e bilanci energetici e idrici con le frequenze e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo D.3 dell'atto di AIA rilasciato dalla competente Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA;

Comunicazioni e Requisiti di Notifica e Informazioni

D.21 il Gestore deve inviare annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno e mediante il portale della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it/>), a Provincia, ARPA e Comune, una relazione relativa all'anno solare precedente che contenga:

- a) una tabella (foglio di calcolo) di riepilogo annuale contenente tutti i dati relativi di ogni Sottoparagrafo presente nel Piano di Monitoraggio e Controllo, evidenziando eventuali superamenti dei limiti; per i dati analitici deve essere indicato il laboratorio che ha effettuato le determinazioni e i risultati devono essere sottoscritti da tecnico qualificato e abilitato;
- b) una tabella (foglio di calcolo) di riepilogo storico contenente tutti i dati relativi di ogni Sottoparagrafo presente nel Piano di Monitoraggio e Controllo, evidenziando eventuali superamenti dei limiti;
- c) una relazione descrittiva delle attività manutentive effettuate;
- d) un riassunto delle variazioni impiantistiche e gestionali effettuate rispetto all'anno precedente;
- e) un commento che evidenzi le prestazioni ambientali dell'impianto, valutando l'efficienza d'utilizzo delle risorse (materie prime, energia e acqua) e il trend degli impatti ambientali diretti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore e produzione di rifiuti), utilizzando anche indici di performance ambientali proposti, evidenziando le

eventuali opportunità di riduzione del consumo di risorse e di riduzione degli impatti ambientali;

f) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali nel tempo, utilizzando anche gli indici di performance ambientali proposti e valutando, tra l'altro, il rispetto dei valori limite autorizzati e il posizionamento rispetto a MTD e BAT;

D.22 qualora il Gestore intenda cessare l'attività, deve tempestivamente comunicarlo alla Provincia, la quale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, a Provincia, ARPA, AUSL e Comune, il piano di dismissione e ripristino del sito;

Emissioni in atmosfera

D.23 le emissioni in atmosfera autorizzate sono quelle denominate **E1, E2, E3 e E7** (turbocompressori a gas naturale), riportate **nell'Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera"** all'atto di AIA;

D.24 dall'impianto non dovranno originarsi altre emissioni assoggettate alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 oltre quelle indicate al precedente punto D.23;

D.25 per l'attivazione e la messa a regime della nuova emissione **E7** il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:

a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) del turbocompressore a gas naturale TC4, responsabile della nuova emissione E7, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo a Provincia, ARPA e Comune;

b) entro un termine massimo di 120 giorni dalla relativa data indicata al precedente punto a), il turbocompressore a gas naturale TC4 deve essere messo a regime, mediante le prove di QAL 2 del Protocollo Tecnico Operativo 14181 e s.m.i.;

c) entro 10 giorni dalla data di messa a regime di cui al precedente punto b), il Gestore dovrà comunicare tale data a Provincia, ARPA e Comune;

d) dalla data di messa a regime il Gestore dovrà monitorare in continuo l'emissione E7 mediante lo SME secondo quanto disposto dal Protocollo Tecnico Operativo 14181 e s.m.i.;

e) entro 30 giorni dalla data di messa a regime di cui al precedente punto b), il Gestore dovrà trasmettere mezzo PEC a Provincia, ARPA e Comune, gli esiti delle prove di QAL 2 del Protocollo Tecnico Operativo 14181 e s.m.i. con allegato il relativo rapporto;

D.26 per tutte le emissioni in atmosfera autorizzate di cui alla precedente punto D.23:

a) i 4 turbocompressori (TC1, TC2, TC3, TC4), responsabili delle emissioni E1, E2, E3 e E7, devono avere un sistema di abbattimento Dry Low NOX (DLN) cioè a combustore a premiscelazione;

b) il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni automatico in continuo (SME) deve essere attivo e in grado di fornire i dati all'Autorità di controllo, così come definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

- c) i camini devono avere un'altezza tale da essere almeno superiore al colmo del tetto e comunque devono rispettare quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene del Comune di Poggio Renatico e posizionati in modo che non possano nuocere;
- d) i camini in cui si devono eseguire i controlli devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto indicato nei metodi di riferimento e dimensionate in accordo con ARPA;
- e) per quanto riguarda l'accessibilità per l'esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, il Gestore è tenuto a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza;
- f) per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli alle emissioni, la loro numerazione in modo indelebile, il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, possono essere verificati da ARPA, che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione; nel caso tali prescrizioni non fossero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili;
- g) i limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante; tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di 101,3 KPa, sul gas secco e riferiti ad un valore del 15% di O₂;

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h) valore medio giornaliero	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE		
						DURATA EMISSIONE	TEMP. EMISSIONE (°C)	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)
TURBOCOMPRESSORE TC1 (12 MKW ISO)	E1	130.000	CO NO _x come NO ₂	100 50	DLN	24 ore/gg 7 gg/sett	484	10
TURBOCOMPRESSORE TC2 (12 MKW ISO)	E2	130.000	CO NO _x come NO ₂	100 50	DLN	24 ore/gg 7 gg/sett	484	10
TURBOCOMPRESSORE TC3 (25 MKW ISO)	E3	205.000	CO NO _x come NO ₂	100 90	DLN	24 ore/gg 7 gg/sett	530	15
TURBOCOMPRESSORE TC4 (25 MKW ISO)	E7	205.000	CO NO _x come NO ₂	60 50	DLN	24 ore/gg 7 gg/sett	530	15

D.27 relativamente al parametro NO_x (come NO₂), il Gestore dovrà rispettare anche un quantitativo emissivo totale dalle emissioni E1, E2, E3 e E7 pari a **90 tonnellate/anno**;

D.28 dalla data di messa a regime della nuova emissione E7 tale limite potrà essere elevato fino a **178 tonnellate/anno** alle seguenti condizioni:

1. invio a Provincia, ARPA, AUSL e Comune di Poggio Renatico da parte del Gestore di una relazione che

indichi:

- le ore di funzionamento previste nei due anni successivi;
 - le motivazioni per le quali risulta necessario aumentare le ore di funzionamento della centrale;
 - eventuali comunicazioni ministeriali e/o dell'autorità per l'energia elettrica per il trasporto del gas naturale attraverso le linee che passano per la centrale, ecc..., sulla scorta delle quali Snam Rete Gas SpA gestisce la propria attività;
 - il cronoprogramma del monitoraggio immissioni post-operam di cui all'atto di AIA;
2. la Provincia, a seguito del ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, rilascerà un nulla osta al Gestore, il quale a far data da tale documento potrà fare riferimento al nuovo limite emissivo in esso stabilito;
 3. il nulla osta di cui al precedente punto 2 potrà essere rivisto dalla Provincia nel caso in cui le effettive condizioni di esercizio della centrale di compressione gas naturale di Poggio Renatico si discostino in maniera significativa da quanto dichiarato nella relazione del Gestore di cui al precedente punto 1.;
- D.29 il limite stabilito per il parametro NO_x (come NO₂) di cui alla precedente lettera potrà essere rivalutato e/o aggiornato dalla Provincia sulla base delle future pianificazioni regionali, nazionali e europee in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
- D.30 le emissioni **E4, E5 e E6** derivate dalle 3 caldaie fuel gas che riscaldano il gas combustibile e che forniscono acqua calda e riscaldamento al fabbricato principale uffici, riportate nell'**Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera"** all'atto di AIA, non sono sottoposte a autorizzazione, poiché riconducibili all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto la loro potenza termica complessiva è inferiore a 3 MWt;
- D.31 le emissioni **E8, E9, E10, E11 e E12** derivate rispettivamente dal gruppo elettrogeno di emergenza, dalle motopompe antincendio di emergenza, dal terminale di sfiato silenziato ME-1 (vent dello scarico operativo e straordinario delle Unità, dello scarico operativo dell'impianto di compressione e dello scarico del fuel gas delle Unità), dal terminale di sfiato non silenziato ME-2 (vent dello scarico rapido dell'Impianto da effettuarsi solo in casi eccezionali e di assoluta necessità) e dal terminale di sfiato del serbatoio di slop ME-3 (vent), riportate nell'**Allegato 4 - "Planimetria emissioni in atmosfera"** all'atto di AIA, non sono sottoposte a autorizzazione, poiché riconducibili all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto sono presidi di emergenza adibiti alla protezione e alla sicurezza dell'impianto;
- D.32 per le emissioni **E8, E9, E10, E11 e E12** il Gestore deve comunque:

1. mantenere costantemente aggiornata e a disposizione degli Organi di Controllo le relative procedure di gestione;
 2. registrare le attività di manutenzione, con indicazione delle parti da verificare e delle modalità di registrazione degli interventi effettuati;
 3. registrare le date di attivazione e la durata di funzionamento delle emissioni di emergenza su apposito registro vidimato, a disposizione degli Organi di Controllo;
- D.33 dallo stabilimento non dovranno originarsi emissioni diffuse;
- D.34 il Gestore deve adottare opportuni accorgimenti e piani di manutenzione e verifica, in modo da minimizzare le emissioni fuggitive e/o eccezionali derivare dalle attività dello stabilimento;
- D.35 nel caso si verificassero problematiche causate da emissioni fuggitive e/o eccezionali, a seguito di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti; di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le debite registrazioni su registro vidimato;
- D.36 il Gestore è tenuto a effettuare gli autocontrolli delle emissioni convogliate, fuggitive e/o eccezionali con le frequenze e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Scarichi idrici

- D.37 il Gestore deve mantenere le reti fognarie e gli scarichi dell'impianto così come descritti al Paragrafo C.2.1.5 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA e riportati nell'**Allegato 3 - "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici"** all'atto di AIA;
- D.38 il Gestore deve mantenere in buona efficienza le reti di raccolta delle acque meteoriche, le reti fognarie e gli scarichi di cui al precedente punto D.37, al fine di evitare ristagni per difficoltà di deflusso e contaminazione delle acque superficiali e sotterranee;
- D.39 il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate ad essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
- D.40 gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per autocontrolli del Gestore e per i controlli degli Enti di Controllo nei relativi pozzetti di campionamento, i quali devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento da parte degli Enti di controllo e da permettere il campionamento in sicurezza; il Gestore dovrà assicurare la presenza d'idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti di campionamento onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- D.41 i pozzetti di campionamento dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, con unico ingresso e un'unica uscita. In caso di sostituzione, ogni pozzetto di campionamento dovrà avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm e una differenza di quota fra i due condotti (unico ingresso nel pozzetto e unica uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a

caduta;

- D.42 i pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
- D.43 è fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione delle stesse;
- D.44 lo scarico autorizzato è quello contrassegnato dalla lettera **S2** (Acque reflue civili) nell'**Allegato 3 - "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici"** all'atto di AIA; per tale scarico il Gestore deve garantire le opportune manutenzioni dell'impianto di fitodepurazione e la saltuaria pulizia della vasca Imhoff a monte dello stesso impianto;
- D.45 lo scarico contrassegnato dalla lettera **S1** (Acque meteoriche piazzali puliti e tetti), descritto al Paragrafo C.2.1.5 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA e riportato nell'**Allegato 3 - "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici"** all'atto di AIA, non è sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del Punto 8 dell'Allegato unico alla D.G.R. 286/2005 e del Paragrafo A.1 del Punto I della D.G.R. 1860/2006, in quanto le superfici scoperte sono adibite al transito e al parcheggio dei veicoli e nello stabilimento sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone di deposito di materiali (procedure gestionali, coperture, ecc...); per tale scarico il Gestore deve comunque rispettare i limiti idraulici di scarico imposti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in sede di VIA (portata media di 25 l/s, per eventi meteo ordinari, e portata massima pari a 52 l/s, in caso di portata meteorica derivante da eventi con tempo di ritorno di 20 anni);
- D.46 il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli sugli scarichi con la frequenza e le modalità stabiliti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Emissioni nel suolo

- D.47 il Gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi deve monitorare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e di tutti i sistemi di raccolta e di contenimento di qualsiasi deposito presente nell'impianto (materie prime e rifiuti) onde evitare contaminazioni del suolo;

Rumore

- D.48 al fine di limitare gli impatti acustici, il Gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- a) verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, provvedendo alla sostituzione quando necessario;

b) intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura d'impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

D.49 il Gestore deve rispettare i seguenti limiti sonori di emissione l'impianto e di immissione, presso i recettori A, B, C, D e E, riportati nella planimetria dell'**Allegato 5 - "Planimetria rumore"** all'atto di AIA:

	Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00- 06.00)
Valori limite di Emissione Leq in dB(A) per la Classe V	70	60
Valori limite assoluti di Immissione Leq in dB(A) per la Classe III	60	50
Valori limite assoluti di Immissione Leq in dB(A) per la Classe V	70	60

D.50 il Gestore dovrà compiere una nuova previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso che le modifiche all'impianto (impiantistiche, edilizie e/o gestionali) lo richiedano;

D.51 il Gestore è tenuto a compiere gli autocontrolli dei livelli di rumorosità con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio;

Gestione dei rifiuti

D.52 le aree deputate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sono quelle riportate nell'**Allegato 2 - "Planimetria generale e aree depositi materiali e rifiuti"** all'atto di AIA;

D.53 il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere gestiti secondo le MTD per lo stoccaggio dei rifiuti (D.M. 29/01/2007), con particolare riferimento alle caratteristiche delle aree di deposito e dei contenitori dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti ed ai presidi ambientali adottati ai fini di evitare inconvenienti ambientali e/o molestie alla popolazione e all'ambiente;

D.54 il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli sui rifiuti prodotti con le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Energia

D.55 il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli relativamente all'energia con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio;

Altre condizioni

D.56 il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli relativamente agli altri controlli/monitoraggi con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio;

Preparazione all'emergenza

D.57 il Gestore dovrà mantenere aggiornate le procedure di emergenza dello stabilimento;

D.58 nel caso si verificassero problematiche causate da eventi incidentali non previsti al Paragrafo C.2.1.8 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA e da emergenze e anomalie di cui allo stesso Paragrafo C.2.1.8, a seguito di incidenti, di attività sugli

- impianti e/o di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti;
- D.59 nel caso si verificassero problematiche causate da **emissioni fuggitive e/o eccezionali**, a seguito di attività sugli impianti o a seguito di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti;
- D.60 il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di controllo, prova documentale mediante registro vidimato delle emissioni fuggitive e/o eccezionali, dei malfunzionamenti, degli eventi incidentali e delle emergenze e anomalie di cui ai precedenti punti D.58 e D.59, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni degli scarichi, ecc...);

Raccolta dati ed informazione

- D.61 il Gestore deve raccogliere tutti i dati richiesti nel Piano di Monitoraggio e riportarli all'interno dei "Registri di Autocontrolli" (d'ora in poi "Registri"), a disposizione degli Organi di controllo. In particolare sui Registri dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato il tipo e il numero di:
- eventi di emissioni puntuali e eccezionali indicati al **Paragrafo D.3.1.5** dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA;
 - eventi che portano a emissioni fuggitive e/o eccezionali;
 - emergenze, eventi eccezionali, eventi incidentali e anomalie di funzionamento prevedibili (esclusi i transitori) previste al **Paragrafo C.2.1.8** dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA;
 - eventi che procurino impatti ambientali su suolo, acque e aria non previsti al suddetto **Paragrafo C.2.1.8**;
 - interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (manutenzione filtri, manutenzione rete fognaria, ecc...);
- D.62 tutti i Registri, di cui al punto precedente, devono essere cartacei vidimati (pagine numerate e timbrate a cura dell'ARPA e firmato dal responsabile dell'impianto) o devono essere gestiti su supporto informatico tramite l'utilizzo di software che non consenta la modifica delle registrazioni effettuate (utilizzando anche un sistema informativo aziendale informatico da concordare con ARPA);
- D.63 per tutti i dati non ricompresi al precedente punto D.61 (materie prime e di servizio, bilancio energetico, bilancio idrico, ecc...), il Gestore deve dotarsi di strumenti informatici o cartacei non vidimati che consentano di tenere le registrazioni stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- D.64 il Gestore dovrà conservare per almeno 5 anni presso l'impianto i risultati di tutti gli autocontrolli, le

attestazioni e le analisi previsti al Paragrafo D.3.1 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA, con i relativi certificati d'analisi;

Gestione del fine vita dell'impianto

- D.65 all'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, se necessario, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti d'inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio; il Gestore pertanto dovrà produrre un'approfondita relazione tecnica di dismissione e ripristino del sito, con allegato cronoprogramma d'intervento, che dovrà contenere quantomeno le seguenti operazioni:
- rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
 - svuotamento, bonifica e recupero/smaltimento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, stoccaggi rifiuti, reti di raccolta acque (canalette, fognature, ecc...);
 - demolizione e recupero le parti metalliche (apparecchiature e tubazioni);
 - demolizione delle strutture fuori terra;
 - riempimento con sabbia di eventuali vasche parzialmente/totalmente interrato;
 - bonifica delle aree impermeabilizzate esterne;
 - messa in sicurezza del sito;
- D.66 l'esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente è vincolata da nulla osta scritto della Provincia che provvederà a disporre di sopralluoghi (iniziale e finale) congiunti tra Provincia, ARPA, AUSL e Comune, per verificarne la corretta esecuzione;

Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Impianto

- D.67 il Gestore deve ottemperare ed eseguire i controlli/monitoraggi di seguito descritti. Tutte le attività di controllo dovranno essere riassunte in un report annuale da trasmettere a Provincia, ARPA e Comune per il relativo controllo, secondo quanto previsto al Paragrafo D.2.3 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA;

Autocontrollo/monitoraggio - Gestore

Materie prime e di servizio/ausiliarie

- D.68 il Gestore dovrà produrre prova documentale, validata da documentazioni contabili con valore di legge a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai consumi annuali di materie prime e di servizio/ausiliarie;
- D.69 il Gestore dovrà registrare, mediante il sistema di registrazione su file concordato con ARPA a disposizione dell'Organo di Controllo, il set dati richiesti dal Dispacciamento;

Bilancio energetico

- D.70 il Gestore deve produrre prova documentale (stampe del

sistema informativo aziendale), a disposizione degli Organi di controllo, relativa al consumo mensile di energia elettrica, di gas combustibile e di gasolio;

Bilancio idrico

D.71 il Gestore deve produrre prova documentale a disposizione degli Organi di controllo, anche attraverso l'uso di sistemi informatici, relativa ai quantitativi annuali di acqua prelevata e consumata;

Emissioni in atmosfera - Emissioni convogliate

D.72 il Gestore dovrà eseguire gli autocontrolli in continuo mediante lo SME dei parametri CO e NO_x (come NO₂) per le emissioni E1, E2, E3 e E7;

D.73 il Gestore, relativamente alla gestione dello SME, dovrà svolgere le attività tecniche di controllo e taratura degli strumenti, comprese le acquisizioni e le validazioni dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; a tale proposito dovrà essere rispettato quanto concordato con ARPA secondo il Protocollo Tecnico Operativo 14181 e s.m.i.;

D.74 il Gestore, relativamente al parametro Portata, potrà eseguire una misurazione in continuo attraverso l'uso di sistemi automatici certificati o viceversa acquisire i dati attraverso una metodologia di calcolo (PEMS) così come previsto e indicato nella Bref "Large Combustion Plant" e nelle MTD di riferimento;

D.75 per gli autocontrolli di cui ai punti D.72, D.73 e D.74 devono essere rispettate anche le seguenti prescrizioni:

a) per la verifica delle caratteristiche delle emissioni, i metodi di campionamento e di analisi sono esclusivamente quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare per la portata il metodo è l'UNI 10169, per l'NO_x come NO₂ il metodo è l'UNI-EN 14792 e per la CO il metodo è l'UNI-EN 15058;

b) i risultati analitici devono riportare, qualora esista, l'incertezza di misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati; qualora i parametri di validazione non vi siano, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura;

c) il Gestore deve predisporre una relazione tecnica, a disposizione degli Organi di Controllo, che deve contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare riferimento agli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle BAT;

D.76 il Gestore deve eseguire e tenere a disposizione degli Organi di controllo, un calcolo/stima annuale delle emissioni di CO₂ con registrazione dei risultati ottenuti, secondo quanto previsto dalla direttiva Emission Trading;

Emissioni in atmosfera - Emissioni fuggitive

D.77 il Gestore deve conservare prova documentale a disposizione degli Organi di controllo della stima quantitativa delle perdite di gas naturale (VOC) su valvole, flange, raccordi, sfiati e in particolare gli sfiati (depressurizzazioni unità di compressione);

D.78 il Gestore deve mantenere aggiornato il piano di manutenzione e verifica delle parti soggette a possibili

perdite atto a limitare le emissioni fuggitive. Di tali interventi deve essere conservata prova documentale e tenute le debite registrazioni su registro vidimato;

Emissioni in atmosfera - Emissioni eccezionali

D.79 il Gestore dovrà fornire prova documentale (attestazione nel sistema informativo aziendale), a disposizione degli Organi di controllo, sia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dei casi di eventi incidentali, nonché quali azioni riterrà adottati al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'atmosfera. Di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le debite registrazioni su registro vidimato;

D.80 il Gestore dovrà fornire prova documentale a disposizione degli Organi di controllo del numero e del volume di gas scaricato degli sfiati anomali di gas naturale (vent);

D.81 il Gestore dovrà fornire prova documentale (stampe del sistema informativo aziendale) a disposizione dell'Organo di Controllo delle ore di funzionamento accumulate dal gruppo elettrogeno, utilizzato in caso di mancanza dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

Immissioni in atmosfera - Monitoraggio

D.82 qualora la Provincia rilasci il nulla osta all'aumento del limite emissivo totale annuo di NO_x, il Gestore dovrà eseguire un monitoraggio post-operam delle immissioni nell'intorno dell'impianto secondo le seguenti modalità:

a) dovrà essere determinata la concentrazione oraria NO₂, NO_x e CO e la concentrazione di massa del PM₁₀ e del PM_{2.5} (campionamenti di 24h);

b) il monitoraggio immissioni dovrà essere effettuato mediante due campagne, con durata minima di un mese ciascuna, di cui una in periodo invernale (fra novembre e febbraio) e una in periodo estivo (fra giugno e agosto);

c) la campagna invernale dovrà essere eseguita, per quanto possibile, in concomitanza con le condizioni di esercizio dell'impianto più gravose: tali condizioni dovranno essere descritte in una relazione di sintesi annuale;

d) il sito di misura, per quanto tecnicamente possibile, è quello identificato in precedenza per i monitoraggi immissioni effettuati negli anni 2008 e 2009; qualora non sia tecnicamente possibile, lo stesso andrà individuato in accordo con ARPA;

e) i risultati finali del monitoraggio immissioni di cui alla precedente lettera b) dovranno essere messi in relazione con i parametri meteo climatici, con i dati delle stazioni di monitoraggio della rete regionale della Provincia di Ferrara e con le ore di funzionamento della Centrale, suddivisi per gruppo;

f) il Gestore, entro il termine di 3 mesi dal termine del monitoraggio immissioni di cui alla precedente lettera b), dovrà inviare a Provincia, ARPA, AUSL e Comune una relazione di sintesi di commento del monitoraggio svolto, con allegati i risultati di cui alla precedente lettera e);

Scarichi idrici

D.83 il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici) a disposizione degli Organi di controllo

dell'autocontrollo semestrale allo **Scarico S1**, con campionamento nel relativo pozzetto di campionamento e con la determinazione dei parametri pH, Solidi sospesi totali, COD (O₂), Grassi e oli e Idrocarburi totali;

D.84 per gli autocontrolli di cui al punto precedente devono essere rispettate anche le seguenti prescrizioni:

- a) per la verifica delle caratteristiche degli scarichi, i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare sono esclusivamente metodi IRSA/CNR/APAT, metodi normati e/o metodi ufficiali;
- b) i risultati analitici devono riportare, qualora esista, l'incertezza di misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati; qualora i parametri di validazione non vi siano, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura;
- c) il Gestore deve predisporre una relazione tecnica, a disposizione degli Organi di Controllo, che deve contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati e gli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle BAT;

Emissioni sonore

D.85 il Gestore dovrà eseguire, **a partire dal 2014, un monitoraggio acustico triennale**, presso i confini dell'impianto e presso i ricettori A, B, C, D e E dell'**Allegato 5 - "Planimetria rumore"** all'atto di AIA, relativo alla **verifica dei livelli di rumorosità**;

D.86 i monitoraggi acustici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite da tecnico competente in acustica secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 16/03/1998;
- b) dovranno essere eseguito nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto e in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno): sono fatte salve modifiche a questa tempistica legate a cause di forza maggiore (pioggia insistente, neve, ecc..) da giustificare nel report annuale;
- c) le campagne di monitoraggio dei livelli acustici sia esterno che interni ai confini di proprietà dello stabilimento del Gestore dovranno possibilmente essere svolte negli stessi giorni;
- d) i dati dovranno essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri tutte le condizioni di misura e i risultati ottenuti e che offra un quadro d'insieme dell'aspetto;

D.87 il Gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, dei risultati ottenuti delle campagne di monitoraggio acustico di cui ai precedenti punti D.84 e D.85;

D.88 nel caso in cui gli esiti delle campagne di monitoraggio acustico rilevano un superamento dei limiti di cui al Paragrafo D.2.7 dell'atto di AIA rilasciato dalla Provincia di Ferrara nell'ambito della presente procedura di VIA, il Gestore dovrà:

- a) inviare a Provincia, ARPA e Comune, entro 7 giorni dal ricevimento degli esiti delle campagne di monitoraggio acustico, una comunicazione di superamento dei limiti sonori;

b) inviare a Provincia, ARPA e Comune, entro 3 mesi dalla data di comunicazione di cui al punto precedente e mediante il portale della Regione Emilia-Romagna "Osservatorio IPPC" (<http://ippc-aia.arpa.emr.it/>), una richiesta di modifica non sostanziale di AIA nella quale sia presente un progetto di bonifica acustica atto al rientro dei valori limite acustici autorizzati;

Rifiuti prodotti

D.89 il Gestore dovrà registrare, su registro cartaceo (Registro di carico/scarico) o elettronico (SISTRI) a disposizione degli Organi di controllo, le tipologie, i quantitativi e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti, suddivisi per ogni Codice CER;

D.90 in caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi muniti di codice a specchio, il Gestore dovrà, al fine del mantenimento della classificazione di rifiuti speciali non pericolosi, eseguire un'analisi annuale sui rifiuti muniti di codice CER a specchio per ricercare l'eventuale presenza delle sostanze pericolose "codici H" (Direttiva 91/689/CEE e s.m.i.) e tenere le risultanze a disposizione degli Organi di controllo;

Serbatoi sotto il piano campagna

D.91 il Gestore dovrà eseguire una visita ispettiva trimestrale per verificare la tenuta della rete e dei serbatoi contenenti olio e acque reflue industriali gestite come rifiuti liquidi, riportando su registro non vidimato, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, gli esiti di ogni visita ispettiva;

Interventi manutentivi

D.92 il Gestore dovrà riportare sui registri vidimati, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature dell'impianto, compresi gli interventi di manutenzione/sostituzione dei filtri a cartuccia utilizzati per il filtraggio del gas combustibile prima di essere inviato alle turbine (TC1, TC2, TC3, TC4);

Eventi incidentali

D.93 il Gestore dovrà riportare sui registri, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali del numero e tipo degli eventi incidentali, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni corpi idrici, ecc...);

c) di dare atto che il parere delle Province di Bologna e Ferrara, e dei Comuni di Minerbio e Malalbergo, sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso in merito alla compatibilità ambientale del progetto dei Comuni di Baricella, Galliera e Poggio Renatico, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; detti Comuni sono comunque intervenuti nel procedimento istruttorio e del rispettivo parere si è tenuto conto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

- e) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, dal Comune di Baricella con atto prot. n. 14090 del 13/12/2013, costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- f) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, dal Comune di Galliera con atto prot. n. 16271 del 16/12/2013, costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- g) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, dal Comune di Malalbergo con atto prot. n. 3042/2012 del 30/11/2013, costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- h) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, dal Comune di Poggio Renatico con atto prot. n. 11838/2013 del 5/12/2013, costituisce l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- i) di dare atto che il parere vincolante sulle suddette autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, espresso con lettera formale dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell' art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
- j) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell'art. 28, comma 4, del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell' art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
- k) di dare atto che la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7, è contenuta all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- l) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di compressione di Minerbio, rilasciata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 11 ottobre 2004, n. 21, dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n. 172378 del 12/12/2013,

costituisce l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- m) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di compressione di Poggio Renatico, rilasciata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 11 ottobre 2004, n. 21, dalla Provincia di Ferrara con determina dirigenziale n. 11024 del 11/12/2013, costituisce l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- n) di dare atto che gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alla suddetta determina della Provincia di Ferrara n. 11024 del 11/12/2013, che costituisce l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono depositati presso la segreteria di Giunta e sono disponibili al pubblico sul sito web regionale al seguente link <http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche>;
- o) di dare atto che i pareri sulle suddette Autorizzazioni Integrate Ambientali, espressi ai sensi di legge dal Comune di Minerbio, da ARPA Sez. Prov.le di Bologna, da ARPA Sez. Prov.le di Ferrara, dal Consorzio della Bonifica Renana e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, sono contenuti all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- p) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso in merito alle Autorizzazioni Integrate Ambientali, dovuto da parte del Comune di Poggio Renatico non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; detto Ente ha espresso, con lettera formale acquisita agli atti della Regione, il proprio parere, riportato all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- q) di dare atto che l'approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' art. 186 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni tenuto conto del DM 10 agosto 2012, n. 161, è contenuta all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Snam Rete Gas SpA;
- s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna; alla Provincia di Bologna; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Minerbio; al Comune di Baricella; al Comune di Malalbergo; al Comune di Galliera; al Comune di Poggio Renatico; al Consorzio della Bonifica Renana; al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; ad ARPA - Sez. Prov.le di Bologna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Ferrara; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna,

Modena e Reggio Emilia; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna; all'Autorità di Bacino del fiume Po; all'Autorità di Bacino del Reno; al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico di Bacino del Reno della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Servizio opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata della Regione Emilia-Romagna;

- t) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 7 (sette), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- u) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- v) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.